PERITI INDUSTRIALI online

mercoledì 21 settembre 2016

PERITI INDUSTRIALI

Periti industriali, priorità al Fascicolo del fabbricato
Italia Oggi pag. 46 del 21/09/2016

Casa Italia: il fascicolo del fabbricato per la prevenzione e la sicurezza integrata
www.ediltecnico.it del 20/09/2016

APPALTI

Linee guida per i commissari di gara. il Consiglio di Stato approva con riserva
www.ingenio-web.it del 20/09/2016

SICUREZZA

Verifiche periodiche D.Lgs. 81/2008: pubblicato il nuovo elenco dei soggetti abilitati
www.lavoripubblici.it del 21/09/2016

ANTINCENDIO

Prevenzione incendi attività ricettive turistico-alberghiere: in vigore da domani le nuove norme tecniche
www.lavoripubblici.it del 21/09/2016

PREVIDENZA

Codice per gli investimenti delle Casse
Il Sole 24 Ore pag. 39 del 21/09/2016

Investimenti, istruzioni per l'uso
Italia Oggi pag. 46 del 21/09/2016

ItaliaOggi

Quotidiano

Data 21-09-2016
Pagina 46
Foglio 1

Periti industriali, priorità al Fascicolo del fabbricato

Non sono solo i danni strutturali dovuti a eventi sismici la causa di vittime e infortuni. All'ordine del giorno, infatti, ci sono anche fughe di gas, esplosioni elettriche e impianti non a norma. Ecco perché mettere in sicurezza il patrimonio immobiliare italiano risulta prioritario partendo da una mappatura ragionata dell'intero complesso edilizio. Un'attività possibile ad avviso del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati guidati da Giampiero Giovannetti, grazie al Fascicolo del fabbricato che associato a una serie di indici di efficienza (degrado, invecchiamento e documentazione), permetterebbe di valutare lo stato documentale e soprattutto di conservazione di un immobile (si veda *ItaliaOggi* del 31 agosto 2016). A dimostrarlo, una ricerca commissionata al Politecnico di Milano dal Cnpi i cui risultati, che saranno illustrati oggi presso la sede dell'ateneo lombardo nell'ambito del convegno «Italia, Casa sicura. Il fascicolo del fabbricato per la prevenzione e la sicurezza integrata», mostrano come questo strumento non sia solo un nuovo documento da aggiungere a quelli esistenti ma un modo efficace per misurare lo stato dell'edificio e per certificare il suo livello di sicurezza, permettendo così una programmazione ragionata degli interventi futuri. Nel corso dell'apertura dei lavori, inoltre, dopo i saluti istituzionali, sarà proprio il presidente del Cnpi Giovannetti a illustrare nel dettaglio l'ipotesi di Fascicolo del fabbricato partendo da alcuni dati in merito alla situazione di migliaia di famiglie che vivono in abitazioni a rischio. Al termine della mattinata di lavori, infine, avrà luogo la tavola rotonda sul tema del convegno alla quale prenderanno parte Massimo Cialente (sindaco dell'Aquila), Alessandro Cattaneo (presidente Fondazione Patrimonio comune - Anci), Sergio Molinari (consigliere nazionale Cnpi), Carlo Rienzi (presidente del Codacons), Giuseppe Zamberletti (presidente emerito della Commissione grandi rischi), Armando Zambrano (Coordinatore Rete professioni tecniche) e Alberto Zanni (presidente Confabitare).

PROFESSIONI

Investimenti, istruzioni per l'uso

Obiettivi per le Casse un documento di indirizzo politico

Medicina, boom di promossi al test di ingresso

Periti industriali, priorità al Fascicolo del fabbricato

Codice abbonamento: 065005

Edil Tecnico

- EDILIZIA

Casa Italia: il fascicolo del fabbricato per la prevenzione e la sicurezza integrata

Di **Redazione Tecnica** -

20 settembre 2016

È possibile mettere in sicurezza il patrimonio immobiliare italiano? Si può ottenere una mappatura ragionata dell'intero sistema abitativo e, a partire da quella, programmare gli interventi necessari? La risposta è "Sì".

A dimostrarlo **una ricerca che il Consiglio nazionale dei Periti industriali ha commissionato al Politecnico di Milano** che, andando oltre la semplice idea di Fascicolo del fabbricato, ha permesso di associare ad esso una serie di **indici di efficienza** (degrado, invecchiamento e documentazione), capaci di **valutare lo stato documentale e soprattutto di conservazione di un immobile**.

In questo modo **il Fascicolo**, tornato alla ribalta all'indomani del sisma che ha colpito diverse aree del centro Italia, **diventa** non un nuovo documento da aggiungere a quelli esistenti, ma **uno strumento di prevenzione che misura l'intero stato dell'edificio** e una certificazione sul suo livello di sicurezza.

Se ne discuterà domani durante il convegno in programma presso l'Aula Magna dell'ateneo milanese in Piazza Leonardo da Vinci a partire dalle ore 10. Durante l'incontro saranno presentati i **risultati della ricerca** e verrà illustrata la proposta di Fascicolo del fabbricato elaborata dal Consiglio nazionale dei Periti industriali, che secondo la categoria deve far parte di un complessivo piano di sicurezza integrata.

Scarica la locandina con il programma **ITALIA CASA SICURA – Il Fascicolo del fabbricato per la prevenzione e la sicurezza integrata**

Il tema dell'istituzione del libretto del fabbricato, chiamato oggi *carta d'identità* della casa è tornato in cime alla agenda del mondo politico a seguito del recente disastroso terremoto che ha colpito il Centro Italia.

Di recente, lo stesso presidente della Commissione ambiente del Senato, **Ermete Realacci**, ha definito "intollerabile l'ostruzionismo sul fascicolo di fabbricato da parte dei proprietari di casa", affermando che potrebbe essere introdotto nell'Ecobonus, con detrazioni per le certificazioni sismiche degli edifici.

Linee guida per i commissari di gara: il Consiglio di Stato approva con riserva

del 20/09/2016

Dal provvedimento, vincolante per la PA, va cancellato il presidente esterno per gli affidamenti sotto soglia. Diverse le modifiche richieste

Cassato l'obbligo di nominare un presidente esterno nelle commissioni di gara per gli **appalti sotto la soglia comunitaria** o di "minore complessità". Giusta invece la scelta di **obbligare anche i dipendenti della pubblica amministrazione a iscriversi all'albo dei commissari**, mentre va precisato meglio l'oggetto delle copertura assicurativa richiesta ai commissari.

Sono solamente alcune delle importanti considerazioni, osservazioni e richieste di modifica da parte del Consiglio di Stato alle **linee guida sui commissari di gara**, contenute nel parere n.1919/2016 del 14 settembre.

Le linee guida - vincolanti - sono state adottate dall'Anac ai sensi degli artt. 77 e 78 del Nuovo Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016) e costituiscono le **regole operative da seguire nella composizione delle commissioni giudicatrici** e nella gestione da parte dell'Anac dell'Albo dei componenti la commissione.

Il d.lgs. 50/2016, si sottolinea nel parere, ha optato per un sistema di preferenza per i commissari esterni rispetto a quelli interni alla stazione appaltante, al fine di garantire una maggiore attuazione dei principi di imparzialità e trasparenza.

Palazzo Spada, nel report riassuntivo al parere, si è soffermato su alcune questioni di valenza generale:

- natura delle determinazioni dell'Anac;

- obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo;

- modalità di nomina e regole di attività e responsabilità.

Fra le questioni specifiche, assume particolare rilevanza la Composizione dell'Albo e modalità di nomina dei commissari "esterni" ed "interni". Secondo il Consiglio di Stato:

- la previsione normativa, ripresa dalle linee guida, che consente la nomina di commissari interni in presenza di appalti di "particolare complessità" deve essere interpretata in modo rigoroso, per evitare una possibile elusione dei principi di garanzia sottesi alla preferenza legislativa per i commissari esterni. Si chiede quindi all'Anac di **compiere una elencazione puntuale delle fattispecie che potrebbero rientrare nell'ambito della suddetta eccezione**;
- la parte delle linee guida che prevedono che, nel caso in cui ricorrono i presupposti per la nomina di una commissione interna, il **presidente della commissione deve essere scelta tra soggetti "esterni" alla commissione, deve essere espunta dal testo perché si pone in contrasto con l'art. 77 del d.lgs. 50/2016, che non contempla tale obbligo**.

Il Consiglio di Stato ha inoltre bocciato anche la scelta di Anac di ricomprendere la valutazione delle offerte anomale tra i compiti della commissione e l'indicazione secondo cui i commissari interni alla PA possono essere nominati soltanto se tra i dipendenti dell'amministrazione esiste un numero di soggetti iscritti all'albo dei commissari tale da escludere la possibilità di individuarne in anticipo il nome.

Per il Consiglio di Stato linee guida sui commissari rappresentano indirizzi "vincolanti": da qui l'ok alla scelta di rendere obbligatoria l'iscrizione all'albo anche per i dipendenti della Pa candidati al ruolo di commissari di gara.

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

SICUREZZA

Verifiche periodiche D.Lgs. 81/2008: pubblicato il nuovo elenco dei soggetti abilitati

21/09/2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.219 del 19 settembre 2016 il comunicato del Ministero del Lavoro che conferma la pubblicazione del **Decreto Direttoriale 9 settembre 2016** recante "*Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche*".

L'elenco stato pubblicato in riferimento alle previsioni contenute nel punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Tale nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 18 marzo 2016.

Ricordiamo che mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori è un obbligo di ogni azienda. Collaudi, verifiche e certificazioni sono attività fondamentali per garantire la sicurezza di impianti, processi, materiali e componenti utilizzati nei luoghi di lavoro. Per ogni attrezzatura, durante il proprio ciclo funzionale,

vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l'incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.

Secondo le disposizioni dell'art. 71 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta del datore di lavoro. I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal decreto prevedono infatti la titolarità dell'Inail per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all'all. VII del d.lgs. 81/2008 e delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche successive.

Fare la prima verifica impianti - Spetta alle aziende richiedere la verifica all'Istituto al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature da lavoro utilizzate. É necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato dall'Inail a cui affidare la verifica, nel caso in cui l'Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta. Il Decreto ministeriale 11/4/2011 prevede infatti che i soggetti titolari (Inail e Asl) possano delegare parte dell'attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso decreto. Le verifiche sono sempre onerose e a carico del datore di lavoro, il quale ha anche l'obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'impianto.

L'art. 71 del d.lgs. 81/2008 prevede i seguenti adempimenti:

- denuncia di impianto scariche atmosferiche (d.p.r. 462/2001)
- immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (d.m. 11 aprile 2011)
- immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (d.m.11 aprile 2011)
- richiesta di prima verifica periodica (d.m.11 aprile 2011) per sollevamento persone e materiali, apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi, impianti termici (all. 7 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Attrezzature soggette a verifica di conformità - L'attività di verifica di conformità di prodotto e di impianti riguarda nello specifico le seguenti attrezzature (elencate nell'all. VII del d.lgs. 81/2008):

- generatori di vapore e di acqua surriscaldata
- recipienti per liquidi e tubazioni per liquidi, vapori e gas
- recipienti a gas e recipienti a vapore
- recipienti particolari
- recipienti semplici a pressione con p.v. ?8000 e p.s. > 12 bar
- forni industriali marcati CE

- forni industriali non marcati CE e Forni per oli minerali
- serbatoi per GPL
- contenitori a pressione di gas con membrature miste
- atrezzature a pressione in accordo alla direttiva 97/23/CE PED
- atrezzature a pressione trasportabili di cui al d.m. 12/09/1925 e s.m.i.
- attrezzature di lavoro - Gruppo GVR
- attrezzature di lavoro per SC e SP
- ponti sollevatori per veicoli
- impianti di riscaldamento
- apparecchi di sollevamento e piattaforme di lavoro elevabili
- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra (pur non essendo previsto il medesimo ciclo di verifiche, è comunque necessario, per le disposizioni del d.p.r. 462/2001, attuare un censimento degli impianti attivi e un controllo a campione sulla base di criteri definiti in accordo tra il sistema delle Regioni e l'Inail)

Presentare la richiesta di verifica - I datori di lavoro possono fare richiesta all'Inail per via telematica, accedendo ai Servizi online, o inoltrando la richiesta per posta elettronica certificata, indirizzata al dipartimento territoriale di competenza. Analoga procedura può essere attivata per gli adempimenti inerenti la denuncia di impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, disciplinata dal d.p.r. 462/2001.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

ANTINCENDIO

Prevenzione incendi attività ricettive turistico-alberghiere: In vigore da domani le nuove norme tecniche

21/09/2016

Entrano domani in vigore le **norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto**: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie emanate con **Decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2016**.

In pratica, con l'articolo 3 del provvedimento in argomento, nella sezione V "Regole tecniche verticali" contenute nell'allegato 1 del **decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015** e successive modificazioni è aggiunto il capitolo "**V.5 - Attività ricettive turistico-alberghiere", contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere**".

Le nuove norme tecniche possono essere applicate alle attività ricettive turistico-alberghiere di cui all'allegato I del **decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151**, ivi individuate con il **numero 66**, **esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto stesso ovvero per quelle di nuova realizzazione**,

ad esclusione delle strutture turistico-ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini. Le nuove norme tecniche **possono essere applicate alle attività ricettive turistico-alberghiere in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi**di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015.

Ricordiamo, anche, che **decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015** si pone l'obiettivo di semplificare le procedure al fine di assicurare tempi più rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza. Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l'approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.

L'allegato 1 al dm 3 agosto 2015, **oggi modificato con l'inserimento della sezione V del Capitolo V5**, è strutturato nelle 4 seguenti sezioni distinte:

- **Sezione G - Generalità** che definisce termini, definizioni e simboli grafici, le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio e le soluzioni progettuali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari di prevenzione incendi. L'impostazione generale di questa sezione è basata sui seguenti principi:
    - *generalità*: stesse metodologie per tutte le attività
    - *semplicità*: sono privilegiate le soluzioni semplici, realizzabili, comprensibili e con la più facile manutenzione
    - *modularità*: scomposizione della materia in moduli che guidino il progettista alla composizione delle soluzioni appropriate
    - *flessibilità*: ad ogni prestazione di sicurezza antincendio richiesta all'attività corrisponde sempre la proposta di molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono inoltre definiti metodi riconosciuti affinché il progettista possa concepire autonomamente e dimostrare la validità della specifica soluzione progettuale alternativa, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio
    - *standardizzazione e integrazione*: conformità con gli standard internazionali
    - *inclusione*: le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive,...), temporanee o permanenti, delle persone che frequentano le attività

sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio
    - *contenuti basati sull'evidenza*: il tutto è basato su ricerca, valutazione e uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale e internazionale
    - *aggiornabilità*: il documento è stato realizzato in modo da essere facilmente aggiornato in base allo sviluppo tecnologico e delle conoscenze
- **Sezione S - Strategia antincendio**: è il cuore delle norme tecniche di prevenzione incendi
- **Sezione V - Regole tecniche verticali**: reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico
- **Sezione M - Metodi**: si definisce nel dettaglio la metodologia di progettazione dell'ingegneria delle sicurezza antincendio (o progettazione antincendio prestazionale). È suddiviso in altre 3 sezioni:
    - M1 - Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
    - M2 - Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
    - M3 - Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

A cura di **LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Il Sole 24 ORE

Quotidiano

Data 21-09-2016
Pagina 39
Foglio 1

Previdenza. Approvato il documento di autoregolamentazione per gli enti riuniti nell'Adepp

Codice per gli investimenti delle Casse

Federica Micardi

Le Casse di previdenza dei professionisti iscritte all'Adepp, l'associazione che rappresenta gli **enti di previdenza dei professionisti**, «hanno approvato ieri il Codice di autoregolamentazione degli investimenti».

La notizia è stata data ieri dall'Associazione con un comunicato. «Hanno votato tutti a favore – racconta il presidente Adepp Alberto Oliveti – ad eccezione di una Cassa che si è astenuta, ma non nel merito ma per l'impossibilità di seguirlo».

Il testo del Codice, però, al momento non è ancora stato reso pubblico perché, spiega sempre Oliveti, «da un punto di vista tecnico ci sono dei piccoli minimali accorgimenti da fare - spiega - nella sostanza però è il segnale di un indirizzo politico che l'Adepp si vuole dare»; si tratta di un "progetto guida", che ha l'obiettivo di essere rigoroso, proattivo «perché - spiega ancora Oliveti - non si contrappone al decreto emanando (dal ministero dell'Economia, ndr) ma anzi ne costituisce un facilitatore perché propedeutico a un'attività di omogeneizzazione delle procedure».

Il **decreto che il ministero dell'Economia sta elaborando**, quindi, una volta pubblicato sarà inglobato nel testo oggi approvato da Adepp, e che le singole Casse presenteranno ai propri Cda (chi vorrà potrà anche sottoporlo a un voto).

Il documento è composto da 11/12 pagine e da 13 articoli e si ispira al decreto che regolamenta gli investimenti dei fondi di previdenza complementare. C'è però un tema nuovo introdotto da Adepp relativo alla «adeguatezza delle strutture» che non appare nel decreto che regolamenta i fondi.

Nella premessa al Codice - quella è stata già resa nota - l'Adepp ricorda che le Casse operano in «un quadro normativo di riferimento non aggiornato»; l'adozione del Codice, sottolinea, poi la premessa ha il fine di «garantire la trasparenza, l'ottimizzazione dei risultati e la migliore tutela degli iscritti».

In merito ai limiti agli investimenti - si pensi alla soglia sugli immobili per esempio - il testo elaborato da Adepp, racconta Oliveti «identifica un percorso per arrivare ai range ottimali, individuando tempi e piani di rientro».

Il testo definitivo del Codice secondo Adepp sarà pronto entro una decina di giorni, quindi prima della prossima assemblea dell'associazione prevista per il 12 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

01 | LE DIMENSIONI
L'Adepp riunisce 19 enti di previdenza dei professionisti e rappresenta oltre 2 milioni di persone. Dell'associazione fanno parte sia gli enti privatizzati con il Dlgs 504/1994 che quelli regolati dal 103/1996

02 | IL PATRIMONIO
Complessivamente il patrimonio dei 19 enti vale oltre 64 miliardi di euro e annualmente si registrano circa 9 miliardi di euro di entrate e 5,6 miliardi di prestazioni erogate

IL QUADRO
Il testo non si contrappone al decreto ministeriale atteso sulla materia, ma dovrebbe aprire la strada al provvedimento

Reintegra senza rilievo disciplinare

Codice per gli investimenti delle Casse

Forum Agenti Milano
24-25-26 Novembre 2016
La Fiera degli Agenti di Commercio

Vuoi partecipare con la Tua Azienda a Forum Milano?

Codice abbonamento: 065005

ItaliaOggi

Quotidiano

Data 21-09-2016
Pagina 46
Foglio 1

Via libera dell'Adepp al codice di autoregolamentazione. Rivista la gestione delle risorse

Investimenti, istruzioni per l'uso

Oliveti: per le Casse un documento di indirizzo politico

DI SIMONA D'ALESSIO

Regole per gli investimenti delle Casse di previdenza dei professionisti approvate. E messe nero su bianco, in un testo che vuole essere di «indirizzo politico» sulle modalità di gestione delle risorse finanziarie, aspettando che giunga il decreto (pare, imminente) governativo in materia. È questo l'esito dell'assemblea tenutasi ieri pomeriggio a Roma dell'Adepp (l'Associazione degli enti pensionistici privati) che, ha riferito il presidente **Alberto Oliveti**, ha acceso il semaforo verde sul codice di autoregolamentazione degli investimenti con «un solo astenuto e tutti i presenti favorevoli». I punti salienti dell'iniziativa, ha spiegato, sono che «consiste, innanzitutto, in un documento di indirizzo politico», uno «strumento guida che opera con un principio di cedevolezza rispetto alle norme pubbliche. Un testo rigoroso, appropriato per le esigenze delle nostre Casse e che», ha ribadito, «è proattivo e non in contrapposizione rispetto ad eventuali decreti, e che crea all'interno del sistema Casse un ambiente favorevole alla creazione di strutture omogenee» per la realizzazione delle operazioni finanziarie. Inoltre, ha proseguito, «il documento vuol essere flessibile e modulabile», e affronta «argomenti anche più ampi della nostra organizzazione. C'è, infatti, uno dei punti del provvedimento in cui affrontiamo la questione dell'adeguatezza delle strutture per fare gli investimenti». Perciò, il via libera arrivato dall'assemblea fa sì che ciò si ponga come un ponte fra il decreto» governativo e la «i» del progetto «WisE» (l'acronimo coniato dall'Adepp per indicare quattro punti cardine della propria azione, ovvero Welfare, investimenti, servizi ed Europa, di cui si è discusso nell'evento promosso la scorsa settimana, a Capri (si veda *ItaliaOggi* del 17/9/2016). «È molto positivo», ha proseguito Oliveti, che il codice sia stato largamente condiviso. Il testo «entra nella politica di investimento degli enti e nelle modalità di gestione delle risorse», quanto, invece, al capitolo dei limiti agli investimenti, il vertice dell'Adepp ha affermato che il documento varato «sostanzialmente si rifà a quello che finora conosciamo dell'analogo decreto» (nel quale gli investimenti immobiliari è previsto che siano nel limite del 35% del totale delle disponibilità delle Casse, ndr). Il passaggio successivo, ha chiuso, sarà quello di apportare «dei piccoli miglioramenti tecnici», nell'arco dei prossimi giorni, periodo nel quale sarà ogni ente a esaminare al proprio interno il codice.

Codice abbonamento: 065005